PUBBLICATO ALL'ALBO PRETORIO COMUNALE
DAL 12 MAG 2025 AL 27 MAG 2025
IL MESSO COMUNALE
Ylenia Belmonte

COMUNE DI OSSONA
Città Metropolitana di Milano

COMUNE DI OSSONA - Prov. MILANO

Ord.n: 27
Data: 12 MAG 2025

Oggetto: Contenimento della diffusione dell'ambrosia artemisiifolia

IL SINDACO

Premesso che la pianta Ambrosia è molto diffusa nel Comune di Ossona così come nel territorio di competenza dell'ASL della Provincia di Milano 1;

CONSIDERATO che l'Ambrosia:

- È una pianta infestante annuale che fiorisce tra Agosto e Settembre producendo grandi quantità di polline;
- Cresce, di preferenza, sui terreni coltivati a cereali una volta effettuato il raccolto, sui terreni incolti, sulle aree verdi abbandonate, sulle aree industriali dismesse, sulle terre smosse dei cantieri (non solo edili ma anche per la costruzione di viabilità), sulle banchine stradali, sulle rotatorie e spartitraffico, sulle massicciate ferroviarie, sugli argini dei canali, sui fossi ed in generale su tutte le aree abbandonate e semiabbandonate, nonché sui campi coltivati con semine rade quali il girasole e la soia;
- È altamente allergizzante ed è diventata una delle maggiori cause di pollinosi tardo estiva.

RILEVATO che:

- L'incuria delle sopracitate aree risulta essere uno dei fattori di maggior diffusione della pianta;
- La manutenzione delle aree verdi – ed in particolare lo sfalcio delle aree infestate – può impedire la fioritura e conseguentemente la pollinazione della pianta se effettuata in periodi e con un numero di interventi da stabilire dopo un'attenta osservazione in campo e, comunque, prima della maturazione delle infiorescenze;

RITENUTO di dover disporre misure volte a limitare la diffusione dell'Ambrosia e a contenere l'aerodispersione del suo polline, al fine di evitare, per quanto possibile, l'insorgenza dei soggetti sensibili di sintomatologie allergiche;

RITENUTO, pertanto di adottare un provvedimento con efficacia protratta sino al mese di Settembre, termine del periodo di fioritura dell'Ambrosia e periodo strettamente necessario per la normalizzazione della dispersione del polline nell'aria;

DATO ATTO che per le aree pubbliche l'Amministrazione Comunale ha disposto l'esecuzione di interventi periodici di pulizia e sfalcio;

VISTA la nota della Regione Lombardia ATS Milano Città Metropolitana Sistema Socio Sanitario n. prot.4514 del 10.05.2021, e i suoi allegati – allegato 1 "Misure di prevenzione della pollinosi da ambrosia" e allegato 2 "allegato tecnico 2021 Metodi di contenimento di Ambrosia artemistifolia";

VISTE le Linee Guida "Prevenzione delle allergopatie da Ambrosia in Lombardia" per gli anni 2004- 2006 approvate con Decreto n. 7257 del 04.05.2004 dalla Direzione Generale Sanità in cui viene proposto agli Enti Locali l'adozione di Ordinanze Sindacali;

VISTA la nota A.S.L. di Parabiago prot. com. n.4514 del 10/05/2021 con la quale si indicano i metodi da adottare per il contenimento dell'infestante, così come riportati nell'allegato tecnico;

VISTO il Regolamento locale di Igiene recante norme sulla pulizia, taglio erba e manutenzione del verde;

VISTO l'art. 50, 5° comma del D.Lgs 18.08.2000 n.267 e l'art. 117 del D.Lgs 31.3.98, n.112;

VISTO l'art.7 bis del D.Lgs 267/2000, come modificato dal D.L. n. 50/2003 convertito dalla Legge n.116/2003, in base al quale la violazione alle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari, comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di €25 ad un massimo di €500, secondo la procedura previste dalla L. n. 689/1981;

ORDINA

- **Ai proprietari e/o conduttori pubblici e privati di terreni incolti o coltivati (anche quelli sottostanti i piloni dell'alta tensione);**
- **Ai proprietari di aree agricole, aree verdi incolte e di aree industriali dismesse;**
- **Agli amministratori di condominio;**
- **Ai conduttori di cantieri edili e per infrastrutture varie;**
- **Ai responsabili della manutenzione degli Enti proprietari e degli Enti gestori di infrastrutture viarie;**

1. Di vigilare, ciascuno per le rispettive competenze, sull'eventuale presenza di Ambrosia nelle aree di loro pertinenza;

1. **Di eseguire** periodici interventi di manutenzione e pulizia nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato tecnico alla nota regionale n. prot.4514 del 10/05/2021;

2. **Di effettuare** gli sfalci prima della maturazione delle infiorescenze (abbozzi di infiorescenza 1-2 cm) e assolutamente prima dell'emissione di polline. Pertanto si deve intervenire su piante alte mediamente 30 cm, con un'altezza di taglio più bassa possibile. Gli sfalci devono essere eseguiti almeno nei seguenti periodi:

   - I° sfalcio ultima decade di Luglio;
   - II° sfalcio tra la seconda decade e l'inizio della terza decade di Agosto;

3. **Di utilizzare**, in alternativa agli sfalci e quando opportuno gli altri metodi di contenimento dell'Ambrosia indicati nell'Allegato tecnico alla nota n. prot.4514 del 10/05/2021, secondo le seguenti specifiche:

- in ambito agricolo: trinciatura, diserbo, aratura e discatura;

- in ambito urbano: pacciamatura e estirpamento;

4. **Di concedere**, per il solo ambito agricolo, l'esecuzione di un solo intervento da effettuarsi nella prima metà di Agosto, basandosi su un'attenta osservazione delle condizioni in campo e intervenendo sempre prima della fioritura. In caso di ravvisata necessità e se la stagione climatica dovesse favorire un eccessivo ricaccio con fioritura, è consigliato un ulteriore intervento all'inizio di settembre:

INVITA

- **La cittadinanza a**:

1. **Eseguire** una periodica e accurata pulizia da ogni tipo di erba presente negli spazi aperti (cortili, parcheggi, marciapiedi interni, ecc.) di propria pertinenza;

2. **Curare** i propri terreni provvedendo all'eventuale semina di colture intensive semplici, come prato inglese, trifoglio, ect.. che agendo come antagonisti, impediscono lo sviluppo di Ambrosia artemisofilia.

DISPONE

1. Che la presente ordinanza venga resa pubblica tramite l'affissione all'Albo Pretorio on line del Comune di Ossona e sul sito istituzionale;

2. Che copia della presente ordinanza, essendo i suoi destinatari indeterminati, venga pubblicizzata anche mediante affissione nelle bacheche comunali per renderla nota alla cittadinanza;

3. Che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Città Metropolitana di Milano Settore Strade, viabilità e sicurezza stradale, a R.F.I., al consorzio di Bonifica Est Ticino Villoresi e per conoscenza all'ATS.

AVVERTE che

1. Chiunque violi le presenti disposizioni – non effettuando i tagli previsti e/o lasciando il terreno in condizioni di abbandono, con presenza di Ambrosia – sarà punibile con una sanzione amministrativa:

   - da € 50 a € 200 per un'area fino a 2000 mq;

   - da € 200 a € 500 per un'area oltre i 2000 mq;

2. Qualora i proprietari successivamente all'erogazione della sanzione amministrativa, non provvedano allo sfalcio del terreno infestato, si provvederà d'ufficio ad effettuare l'intervento con spese a carico degli interessati, senza pregiudizio dell'azione penale per i reati in cui fossero incorsi;

3. Gli Ufficiali della Polizia Municipale, per quanto di competenza, sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente Ordinanza ed in caso negativo alla stesura del verbale di inadempienza all'ordinanza;

4. Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla notificazione, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, da proporre entro 120 (centoventi) giorni dalla notificazione.

Dal Municipio, 12 MAG 2025

Il Sindaco

Giovanni Venegoni

COMUNE DI OSSONA (Prov. Milano)